



TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE

PROCEDURA DI SOVRAINDEBITAMENTO EX L. N. 3/2012

n. 18/2021 V.G.

Il Giudice, dott. Luca Mercuri,
sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 03.05.2022,
letto il ricorso, depositato da MARINO LUCA, nato a Catanzaro (CZ) il 26.08.1974 ed ivi
residente alla Via degli Svevi snc (CF MRNLCU74M26C352K), il 03.12.21;
vista la proposta di piano del consumatore allegata al ricorso e la documentazione allegata alla
proposta medesima;
letta la relazione del gestore della crisi nominato dall'Organismo di composizione della crisi
(C.O.A. Catanzaro), avv. Luigi Aloisio, in cui si afferma in capo ai ricorrenti la completezza
della documentazione depositata, la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi per
l'accesso alla presente procedura e l'assenza di atti in frode;
viste le integrazioni richieste dal Giudice con decreto del 07.01.22, depositate dal ricorrente in
data 22.01.22;
rilevato che il Giudice ha quindi fissato per l'omologa del piano modificato l'udienza su
indicata, disponendo la sospensione delle procedure esecutive e onerando il Gestore della crisi
della notifica del decreto ai creditori;
viste le ricevute di trasmissione del piano e del decreto ai creditori, nonché il verbale
dell'udienza del 03.05.22, nel corso della quale il ricorrente ha chiesto l'omologa del piano;
vista la nota del Gestore della crisi del 02.05.22 con la quale lo stesso ha attestato l'assenza di
opposizioni da parte dei creditori e confermato l'assenza di ostacoli all'omologazione del piano;
verificata l'ammissibilità della presente procedura e la regolarità delle comunicazioni del
decreto di fissazione dell'udienza per l'omologa effettuate da detto professionista;
pronuncia il presente

DECRETO DI OMOLOGAZIONE DEL PIANO DEL CONSUMATORE

Il ricorrente ha innanzitutto i requisiti soggettivi di accesso alla procedura, ai sensi dell'art. 7,
comma 2, L. 3/2012, non derivando i debiti esposti da attività imprenditoriale o professionale
e, pertanto, non essendo nemmeno assoggettabile il debitore-consumatore a procedure

concorsuali diverse da quelle disciplinate dalla L. 3/2012.

Al riguardo è stata richiesta dal G.D. espressa integrazione sia al ricorrente che al Gestore, i quali hanno dimostrato la pertinenza di tutte le obbligazioni, in particolare di quelle verso l'Erario, ad attività non inerenti l'esercizio di impresa.

Il ricorrente non ha fatto ricorso, nei trascorsi cinque anni, ad una procedura di sovraindebitamento e, pertanto, neppure ha subito, per cause imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14-bis L. 3/2012.

Secondo quanto attestato dal Gestore della crisi, la documentazione acquisita ha consentito di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore e il ricorrente non ha compiuto alcun atto in frode ai creditori.

Il Sig. MARINO Luca ha proposto, con l'ausilio del gestore nominato dall'Organismo di composizione della crisi, un piano del consumatore al fine di porre rimedio all'esposizione debitoria pari complessivamente a circa € 76.510,00 (le singole voci sono indicate alle pagine 14 e s. della relazione del Gestore), comprensivi dei costi in prededuzione della procedura prescelta.

Quasi l'intero debito è relativo a prestiti contratti negli anni con diversi operatori professionali del credito al consumo.

Il Marino è *single* ed è quindi monoreddito. Secondo quanto esposto dal medesimo ricorrente e confermato dal Gestore della crisi il ricorrente è attualmente disoccupato, dopo diversi periodi di cassa integrazione, ed è quindi titolare di NASPI per un importo mensile netto di circa € 1.000,00, in qualità di ex dipendente della Abramo Printing and Logistic, con sede in Roma (come da certificazioni uniche depositate).

Al momento della recente cessazione del rapporto di lavoro, il Marino è stato destinatario di un incentivo all'uscita e del TFR, che insieme ad alcuni risparmi indicati puntualmente e in parte messi a disposizione del piano, determina un patrimonio mobiliare pari a circa € 50.000,00.

Il Marino dispone poi, ma solo pro quota indivisa (pari a 1/3), della proprietà della casa d'abitazione.

Come attestato anche dal Gestore della crisi, il sovraindebitamento del ricorrente, sicuramente presente, è principalmente dovuto all'esposizione debitoria nei confronti di istituti di credito e di prestito personale, verso i quali il Marino ha contratto alcuni prestiti in un momento in cui l'esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e *full time* rendeva sostenibile il detto indebitamento.

Negli ultimi anni, tuttavia, il Marino ha dovuto subire, a causa della crisi del proprio datore di

lavoro, prima la riduzione dell'orario di lavoro e quindi la definitiva risoluzione concordata del contratto di lavoro in essere (novembre 2020), essendosi lo stesso preoccupato subito di affrontare la propria situazione debitoria, divenuta, a causa dei detti avvenimenti, non più sostenibile.

In tema di c.d. meritevolezza del ricorrente, oggi più propriamente in tema di dolo o colpa grave del debitore rispetto all'insorgenza del sovraindebitamento, non emergono elementi per affermare la sussistenza dei detti elementi.

In particolare i tempi dell'indebitamento, evidenziati dal creditore medesimo e confermati dal Gestore della crisi, appaiono coerenti con l'assunzione di obbligazioni nel momento in cui il ricorrente poteva contare su un reddito stabile e coerente con i ratei assunti, tanto che il Gestore, pur esprimendo dubbi sull'operato degli intermediari, evidenzia comunque la coerenza di fondo delle rate mensili assunte con il reddito disponibile al momento in capo al ricorrente.

A ciò si aggiunge che, fino a tempi recenti, il ricorrente ha assolto ai propri impegni rimborsando regolarmente i creditori, non sottraendosi quindi alle proprie responsabilità, fino alla crisi del proprio datore di lavoro e alla progressiva riduzione delle entrate conseguentemente imposta al ricorrente medesimo.

Anche l'indebitamento nei confronti degli enti pubblici appare coerente con la crisi sopravvenuta.

I tempi in cui le obbligazioni sono state contratte e quanto sopra evidenziato rendono del tutto verosimile l'incolpevolezza dell'indebitamento e quindi la sussistenza del requisito della c.d. meritevolezza.

Va peraltro ricordato che, con l'innovativo istituto del piano del consumatore, il legislatore ha inteso apprestare una disciplina di favore, rispetto all'alternativa dell'esecuzione individuale, con l'obiettivo di porre un freno alle situazioni debitorie occasionate dal ricorso - sempre più frequente - al c.d. credito al consumo, offrendo la possibilità di un pieno reinserimento sociale a coloro che, per ragioni estranee all'attività professionale o imprenditoriale svolta, versino in una *“situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte”* (art. 6, co. 2, lett. a), L. n. 3/2012). All'omologazione del piano consegue l'integrale ristrutturazione della posizione debitoria del consumatore (in altri termini, la dilazione e/o falcidia dei crediti, anche di quelli privilegiati nei limiti però indicati dalla L. n. 3/2012) e la liberazione dai debiti residui. Tale effetto si produce, nel solo caso del piano del consumatore, anche a prescindere dall'assenso dei creditori.

Passando quindi al piano proposto, si evidenzia che attualmente il ricorrente dispone delle

risorse già sopra indicate, non dovendo assolvere al pagamento di un canone mensile per l'abitazione e avendo richiesto di continuare a disporre di un reddito mensile pari ad € 915,00 circa, in sostanza coincidente con l'assegno NASPI attualmente corrisposto allo stesso.

A fronte di quanto sopra, per la fattibilità del piano proposto, il ricorrente propone sostanzialmente l'impiego di parte del patrimonio mobiliare (risparmi) sopra indicati, ponendo i restanti comunque a garanzia dell'adempimento del piano di ammortamento proposto, nonché l'impegno del fratello del ricorrente a sostenere lo stesso con riguardo al vitto, consentendo così allo stesso di liberare una quota di reddito mensile da mettere a disposizione dei creditori pari ad € 314,00.

Quelle descritte essendo le risorse disponibili, il ricorrente ha quindi proposto il seguente piano di ristrutturazione dei propri debiti:

- valore complessivo del piano: € 39.921,28;
- pagamento in unica soluzione, entro il primo mese dall'omologa, della somma di € 5.800,00 a saldo del 100% delle spese in prededuzione (O.C.C. e legale del ricorrente);
- pagamento al 100%, entro il secondo mese, dei n. 2 creditori privilegiati SOGET e Comune di Catanzaro per un totale di € 2.694,61;
- pagamento, entro il terzo mese, della somma di € 2.500,00, a soddisfazione parziale dei debiti chirografari;
- a partire dal 4° mese, versamento in n. 50 rate mensili (di € 314,00) a saldo dei creditori chirografari, prevedendosi una falcidia dei detti creditori pari al 70%;
- pagamento contestuale del credito privilegiato vantato dall'Agenzia delle Entrate Riscossione per gli importi e secondo le scadenze prestabilite in sede di rateizzazione;
- con una durata complessiva del piano prevista in 4 anni e 6 mesi.

Come anticipato, a garanzia della corretta esecuzione del piano e della sua fattibilità complessiva in termini prognostici, è previsto che il fratello del ricorrente, Davide Marino (titolare di contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato dal 1991 con la TIM S.p.a. e con retribuzione di circa € 1.700,00 mensili), come successivamente specificato a seguito dei chiarimenti richiesti, si faccia carico di aiutare il fratello nelle esigenze quotidiane in modo tale da poter liberare il rateo mensile di € 314,00.

Ad ulteriore garanzia il ricorrente offre il residuo patrimonio mobiliare, così come di seguito specificato:

- Polizza Assicurativa Generali del valore di € 6.000,00;
- Buono postale fruttifero n° Q 001-000 del valore € 2.500,00

- Buono postale fruttifero n° Q 001-001 valore € 2.500,00

Il professionista incaricato per la gestione della crisi ha concluso che la proposta di piano formulata dal sig. Marino è equa, oltre che sostenibile e fattibile.

Può convenirsi con il predetto giudizio in base alle seguenti considerazioni:

- secondo l'orientamento ormai prevalente, il debitore, pur in assenza di beni mobili registrati o immobili da liquidare, può comunque essere ammesso alla procedura di sovraindebitamento, anche se vi siano soli crediti futuri derivanti dal rapporto di lavoro (o anche solo finanza fornita da soggetti esterni alla procedura di sovraindebitamento); molti sono gli indici testuali al riguardo, tra cui, ad esempio, l'art. 14^{quater} della L. 3/12, il quale prevede la possibilità di conversione della procedura, nell'ipotesi di annullamento dell'accordo o di cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore, in quella di liquidazione del patrimonio, mettendo a disposizione quale attivo anche le sole somme derivanti dallo stipendio per l'attività lavorativa prestata;

- il ricorrente prospetta di mettere a disposizione dei creditori, per circa 4 anni e mezzo, i crediti futuri derivanti dall'indennità attualmente percepita, oltre ai propri risparmi, potendo altresì contare sul supporto esterno del fratello e sui residui risparmi ove dovesse venir meno o ridursi anche il reddito attuale;

- in mancanza di altri beni utilmente liquidabili non si pone realisticamente una alternativa liquidatoria da valutarsi comparativamente, quale eventualmente maggiormente soddisfacente per i creditori: sottolineata comunque l'assenza di opposizioni da parte dei crediti, compresi i privilegiati, a seguito di richiesta di integrazione formulata dal G.D., il ricorrente e il Gestore hanno ribadito l'incomerciabilità dell'attuale abitazione del ricorrente (totalmente abusiva) e il valore negativo dell'area di sedime, ove si tenga conto della destinazione agricola dell'area, degli oneri comunque necessari per la demolizione del manufatto abusivo e non sanabile e comunque del fatto che l'immobile è di proprietà del ricorrente per la sola quota indivisa di 1/3;

- d'altra parte, quanto al reddito messo a disposizione, occorre anche ricordare che l'art. 14^{ter}, co. 6, lett b) esclude dalla liquidazione “*i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, pensioni e salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività, nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della famiglia indicati dal Giudice*”, con una disposizione che deve considerarsi cumulativa, e non alternativa, a quella di cui alla precedente lett. a); ne consegue che quanto eventualmente occorra al mantenimento del debitore e della sua famiglia si cumula e non si sostituisce comunque ai limiti di impignorabilità ex lege;

- e considerando l'alternativa liquidatoria anche da questo punto di vista, i creditori non

potrebbero ragionevolmente soddisfarsi sui risparmi e i redditi del ricorrente in misura superiore o più celermente rispetto a quanto previsto dal piano proposto.

La durata del piano, l'importo della rata messa a disposizione dei creditori e le altre caratteristiche sopra indicate appaiono in definitiva un giusto contemperamento tra esigenze del debitore e quelle dei creditori.

P. Q. M.

Il Giudice, pronunciando nel procedimento per la risoluzione della crisi da sovraindebitamento iscritto al n. 18/2021 r.g.v.g., così provvede:

1) omologa il piano del consumatore proposto da MARINO LUCA, nato a Catanzaro (CZ) il 26.08.1974 ed ivi residente alla Via degli Svevi snc (CF MRNLCU74M26C352K), alle condizioni e nel rispetto dei termini indicati nella proposta di piano in atti;

2) dispone:

a) che siano sospese, fino a completamento del Piano del Consumatore omologato, eventuali azioni individuali dei creditori e ogni diverso pagamento per crediti anteriori alla presentazione del piano;

b) eventuali somme trattenute dal datore di lavoro/ente tenuto a prestazioni previdenziali/assistenziali dovranno essere versate al professionista incaricato, organo di gestione della crisi, per l'attuazione del piano;

c) il divieto per il ricorrente di sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari di pagamento (carte di credito), la sospensione dell'efficacia di quelli eventualmente posseduti, e il divieto di accesso al mercato del credito in ogni sua forma, per tutta la durata del piano;

d) la delega all'avv. Luigi Aloisio, professionista gestore della crisi incaricato dall'Organismo di composizione della crisi, della funzione di vigilanza sul corretto adempimento del piano e sul rispetto degli impegni assunti dal ricorrente; onera lo stesso della comunicazione all'attuale ente erogatore di prestazione previdenziale / assistenziale o datore di lavoro futuro di effettuare il pagamento dei ratei mensili, nonché di ogni altra somma riconducibile al ricorrente, soltanto attraverso bonifico sul conto corrente del ricorrente medesimo;

e) l'attribuzione all'Organismo di composizione della crisi del potere di accesso per la consultazione dei movimenti bancari del conto corrente del ricorrente, di accredito degli emolumenti spettanti e di pagamento dei debiti, come derivanti dal piano omologato, al fine di controllare l'esatto adempimento del piano del consumatore, nonché degli obblighi e dei poteri di cui all'art 13 della legge n. 3/2012;

f) che il presente piano sia comunicato alla Banca d'Italia e agli altri organismi istituzionali in materia di erogazione e controllo del credito;

g) in ordine alla pubblicità di cui all'art. 12bis L. n. 3/2012, che il presente decreto di omologa sia pubblicato, a cura dell'O.C.C. ed a spese dei ricorrenti, sul sito del Tribunale di Catanzaro, nella relativa sezione.

Si comunichi al ricorrente e all'avv. Luigi Aloisio.

Catanzaro, 11/06/2022

Il Giudice

dott. Luca Mercuri